

E **tichettaturaenergetica.net.** Il nuovo servizio rivolto ai distributori ITS.

30 settembre, ore 14.00 - quartiere fieristico CERSAIE Bologna.

Nel ricordarvi che, a partire dal 26 settembre, saranno operative le disposizioni dei Regolamenti UE nn. 811/812 del 2013, che introducono l'obbligo di produrre un'etichetta energetica specifica per insiemi di prodotti e componenti di impianto, assemblati e commercializzati da rivenditori che utilizzano prodotti di diversi fornitori (vedi ANGAISA Informa n. 375), vi informiamo che il nuovo servizio "**etichettatura energetica.net**", sarà presentato mercoledì 30 settembre, alle ore 14.00, all'interno del quartiere fieristico del CERSAIE di Bologna (Hall Michelino 1° piano Pad. 36 - Sala Sinfonia). Riportiamo di seguito il programma dei lavori:

- Apertura dei lavori (ore 14.00)
Mauro Odorisio (Presidente ANGAISA)


- *I Regolamenti su Ecodesign / Etichettatura Energetica: etichetta di sistema, obblighi e opportunità per gli operatori della filiera.*
Gabriele Di Prenda

- *Le funzioni del servizio etichettaturaenergetica.net.*
Massimo Minguzzi (IdroLAB S.r.l.)

- *Fare sistema e valorizzare le sinergie fra Distribuzione e Produzione: il ruolo di ANGAISA.*
Enrico Celin (Vicepresidente e Coordinatore Innotech ANGAISA)

- Domande dal pubblico e dibattito
Termine dei lavori (ore 15.30/16.00)

Invitiamo tutte le aziende interessate a



contattare la Segreteria ANGAISA al seguente indirizzo email:
innotech@angaisa.it •

Normative

Ambiente



Gestione rifiuti. Nuove nozioni di "produttore di rifiuti", "raccolta", "deposito temporaneo".

Con il D.L. 4 luglio 2015, n. 92, il legislatore ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006.

Si segnala che con il D.L. 4 luglio 2015, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale" (pubblicato in G.U. n. 153 del 4/07/2015), il legislatore ha apportato modifiche, tra l'altro, al D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle nozioni di "produttore di rifiuti",

"raccolta", "deposito temporaneo".

In particolare, con riguardo al "produttore di rifiuti" (art. 183, comma 1, lett. f), la definizione viene allargata al soggetto al quale tale produzione sia giuridicamente riferibile.

Relativamente alla nozione di "raccolta" (art. 183, comma 1, lett. o), si precisa che il deposito (ricompreso nella nozione) è solo quello preliminare alla raccolta.

Infine, per "deposito temporaneo" (art. 183, comma 1, lett. bb), il legislatore sancisce che debba intendersi non solo il raggruppamento di rifiuti, ma anche il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento; mentre, per "luogo di produzione dei rifiuti" (stesso art. 183, comma 1, lett. bb), si precisa che deve intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Occorre ricordare che le disposizioni normative del Decreto Legge, attualmente in vigore, sono tuttavia destinate a perdere la loro efficacia qualora il Parlamento non converta il Decreto in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Di seguito, in grassetto corsivo le modifi-

che introdotte:

- **art. 183, comma 1, lett. f): "produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **art. 183, comma 1, lett. o): "raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, *preliminare alla raccolta*, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **art. 183, comma 1, lett. bb): "deposito temporaneo"**: il raggruppamento dei rifiuti ~~effettuato~~ e il deposito *preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti* o, per gli imprenditori agricoli di cui all'ar-

articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:”.

Seguono le condizioni poste dalle disposizioni normative di cui allo stesso art. 183, comma 1, lett. bb), che rimangono immutate e che riportiamo, per completezza di informazione, qui di seguito:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Publicato in G.U. il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 31 agosto 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale luglio 2014 –

luglio 2015 è pari a meno 0,1 (75% = - 0,075).

- La variazione biennale luglio 2013 – luglio 2015 è pari a 0,0.

Fisco



Bonus edilizi. No ai controlli lunghi.

Il termine di accertamento è legato all'anno in cui il contribuente ha sostenuto le spese.

La detrazione “rateizzata” delle spese di ristrutturazione non legittima l'estensione temporale del potere accertativo dell'ufficio. È, in sintesi, quanto affermato dai giudici della Ctr della Lombardia con la sentenza n. 2597/49/2015 (presidente e relatore IZZI). Nel caso esaminato, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale era stata disconosciuta la quota di spese di recupero di un edificio riportata nella dichiarazione relativa al 2007 e si era proceduto alla richiesta della maggiore Irpef. In particolare, il contribuente aveva eccepito la decadenza della potestà di accertamento dell'ufficio, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e che quindi l'atto avrebbe dovuto essere emanato (rispettivamente) entro il 31 dicembre 2007 e 2008. La sentenza di primo grado, che si era espressa in senso favorevole al contribuente, era stata impugnata dall'amministrazione. La Ctr ha però respinto l'appello, ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell'ufficio.

Il calcolo del termine

Per i giudici di secondo grado è decisivo il fatto che, il disconoscimento della detrazione da parte dell'ufficio, sia avvenuto oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni in cui le spese sono state sostenute. Dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003. Invece, l'ufficio ha notificato l'atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, secondo i giudici in violazione sia dell'articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell'articolo 25, comma 1, lettera b) del Dpr 602/1973 sui con-

trolli formali.

Le disparità di trattamento

Secondo i giudici regionali non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente, a seguito della rateizzazione degli oneri, abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d'imposta 2007. Ciò non può infatti legittimare, si legge nella sentenza, «una indebita estensione temporale del potere di controllo dell'Agenzia». Seguendo l'impostazione bocciata dai giudici, infatti, un onere sostenuto nel 2002 e recuperato in dieci anni avrebbe potuto essere oggetto di accertamento addirittura fino alla fine del 2016, anziché fino alla fine del 2007, anno che rappresenta in questo caso il termine correttamente calcolato. Inoltre, secondo i giudici, seguendo l'impostazione delle Entrate si avrebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno rateizzato le spese in cinque o tre anni, prima che il decreto Salvaterra uniformasse la rateazione in dieci anni per le spese sostenute dal 2012. In definitiva, se fosse ritenuta corretta la condotta dell'ufficio, si consentirebbe di contestare spese molto risalenti nel tempo e di incidere su situazioni in relazione alle quali si è consolidato il legittimo affidamento del contribuente (in senso conforme, Ctp Reggio Emilia n. 36/2013), con oggettive difficoltà di conservazione e reperimento della documentazione per lavori eseguiti 15 anni prima. La sentenza riguarda la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55 - 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Fonte: “Il Sole 24 Ore”.

A agevolazioni fiscali. Credito di imposta. Riquilibrato e accessibilità delle strutture ricettive.

Publicazione sul sito del MIBACT delle procedure per l'invio telematico delle istanze di credito d'imposta.

Sul sito del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) sono state pubblicate le istruzioni per la presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 10 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 rubricato “Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico”.

Si ricorda che il Decreto Ministeriale del MIBACT del 7 maggio 2015 (vedi ANGAISA Informa n. 372 del 30 giugno 2015) ha stabilito le disposizioni applicative del disposto del summenzionato art. 10 con riferimento, in particolare, a:

- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cromo-

logico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

L'agevolazione fiscale introdotta col decreto consiste in un credito d'imposta relativo alle spese eleggibili sostenute per gli interventi previsti dalla norma da parte dei soggetti aventi diritto negli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura massima del 30%. Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere fruito nel limite massimo di euro 200.000,00, pari al 30% dell'importo totale delle spese eleggibili che è di euro 666.667,00.

L'istanza, secondo le istruzioni pubblicate dal MIBACT, deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute e ad altri documenti richiesti, tramite il seguente Portale dei Procedimenti: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>. Con riferimento ai tempi e alle scadenze, il MIBACT distingue una fase preparatoria dal successivo invio delle domande mediante il cosiddetto "click-day".

In specie, per le istanze relative a spese sostenute nell'anno 2014, dalle ore 10:00 del 15 settembre 2015 alle ore 16:00 del 9 ottobre 2015, il legale rappresentante dell'impresa dovrà:

- registrarsi al Portale dei Procedimenti e ricevere dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso (operazione non richiesta qualora si abbia già ricevuto il codice d'accesso in occasione del "Tax credit digitalizzazione");
- entrare nel Portale dei Procedimenti per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE;
- compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute;
- scaricare in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- firmare digitalmente l'istanza;
- ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- caricare nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Successivamente, dalle ore 10:00 del 12 ottobre 2015 fino alle ore 16:00 del 15 ottobre 2015, il legale rappresentante dell'impresa dovrà:

- accedere al Portale dei Procedimenti

tramite il codice d'accesso;

- concludere il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali.

Per ogni ulteriore informazione rinviamo alla lettura delle suddette istruzioni, pubblicate sotto forma di "tutorial" all'interno della sezione "Tax credit riqualificazione" della home page del sito www.beniculturali.it e disponibili anche all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Agevolazioni.

Lavoro



Diritto del lavoratore. Non sussiste il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni.

Con sentenza 17589/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si risolve una questione molto controversa scaturita dall'articolo 24, comma 4 del decreto legge 201/2011.

La norma esaminata dai giudici incentiva i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro anche dopo aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e sino al raggiungimento dei 70 anni. Tuttavia, secondo le indicazioni fornite dalla Corte, la disposizione non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, ma la prosecuzione è ammessa soltanto con l'accordo del datore di lavoro. L'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa è infatti di natura previdenziale e consiste nella valorizzazione, attraverso i coefficienti di trasformazione, dei contributi oltre l'età di vecchiaia e fino a 70 anni.

ANGAISA RISPONDE

Fisco

Concordato preventivo. Recupero dell'IVA.

Riportiamo qui di seguito, in considerazione dell'interesse che lo stesso può rivestire per la generalità dei Soci, il parere di Massimiliano Martino, dottore commercialista e revisore contabile, in merito alla modalità di recupero dell'IVA in caso di concordato preventivo e a seguito di omologa.

Quesito:

"Si chiede quali siano le modalità di recupero dell'Iva in caso di concordato preventivo e a seguito di omologa".

Risposta:

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, consente l'emissione delle note di variazione

in diminuzione degli importi fatturati qualora, successivamente all'emissione e registrazione della fattura, si verifichi "il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme addebitate, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose". I profili di maggiore interesse, in ambito concordatario, inerenti la disciplina delle note di variazione Iva dal punto di vista dei soggetti creditori partecipanti al "concorso" riguardano: i) l'individuazione del momento a decorrere dal quale lo stesso acquisisce la facoltà di poter emettere una nota di variazione rilevante ai fini Iva; e ii) la definizione del termine ultimo per l'emissione della stessa.

Con riferimento al primo profilo, l'Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 77/E/00, ha affermato che per accertare il requisito di infruttuosità, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, occorre avere riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato; ulteriore requisito è costituito dalla necessaria partecipazione del creditore alla procedura concorsuale. Il documento di prassi innanzi citato, non ritenendo sufficiente il decreto di omologazione resosi definitivo, concede al creditore la facoltà di emissione della nota di variazione soltanto al momento della completa esecuzione della procedura stessa. Sul punto anche la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 27136/11, ha confermato la fondatezza della tesi dell'Amministrazione finanziaria, ribadendo che il presupposto per l'applicazione delle previsioni normative esposte al comma 2 dell'art. 26 "consiste nel fatto che l'esito infruttuoso della procedura esecutiva deve avere avuto non solo effettivamente inizio ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo l'esito infruttuoso dell'esecuzione e non vi sia dubbio alcuno sull'incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell'insoluto". In senso contrario si è espressa l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti – sezione di Milano – norma di comportamento n. 192 "Momento di emissione delle note di variazione Iva nelle procedure concorsuali", secondo cui non sono ritenute condivisibili le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 77/E/00. La citata norma di comportamento sostiene che il diritto all'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione sorge "nel momento in cui l'ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della proce-

dura". In effetti, le conclusioni cui perviene l'Amministrazione finanziaria appaiono estremamente penalizzanti, almeno con riferimento al concordato preventivo con garanzia di soddisfazione dei creditori (ai sensi dell'art. 160 L.F.); in tale fattispecie, il decreto di omologazione fissa, a priori, la percentuale di soddisfazione dovuta ai creditori chirografari affinché questi ultimi, ancor prima che si verifichi l'esecuzione del concordato, possano conoscere quale sia la porzione di credito che rimarrà loro impagata avendo rinunciato, ex ante, all'eventuale differenza positiva che potrebbe generarsi tra l'importo proposto (e accettato) e le risultanze definitive della procedura concordataria. Nei restanti e diversi casi di concordato liquidatorio con cessione dei beni e di concordato con continuità aziendale, il decreto di omologazione non fissa una quota determinata per il pagamento dei creditori chirografari, bensì stabilisce una percentuale minima da assegnare agli stessi, contemplando che la stessa potrà attestarsi anche ad un livello inferiore; con riferimento a queste ultime fattispecie l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria appare maggiormente pertinente. Con riferimento al termine finale per l'emissione delle note di variazione Iva, la prassi e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il creditore possa esercitare il diritto di emettere la nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Volendo riepilogare e sintetizzare il pensiero dell'Amministrazione finanziaria, i momenti in cui sorge il diritto ad operare la variazione in diminuzione sono:

- 1) Fallimento: scadenza del termine per le osservazioni per le osservazioni al piano di riparto ovvero scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
- 2) Liquidazione coatta amministrativa: scadenza del termine per l'approvazione del piano di riparto.
- 3) Concordato fallimentare: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.
- 4) Concordato preventivo: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, nonché momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Se il concordato si trasforma in fallimento, occorre seguire le regole di quest'ultima procedura.

Infine, appare opportuno un accenno alla disciplina della deduzione delle perdite su crediti nell'ambito delle imposte sui redditi, laddove la "definitività" della perdita del credito non è necessaria, dato che la deducibilità della stessa è legittimata dal mero avvio delle procedure concorsuali nei confronti del debitore.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il dott. Martino è a disposizione delle aziende associate ogni secondo martedì del mese (con esclusione di agosto e dicembre) dalle ore 09.30 alle ore 13.30, per colloqui di orientamento e indirizzo sulle principali problematiche fiscali.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA GRUPPO



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA/OMEGA GRUPPO in funzione del quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei servizi e prodotti di un leader di settore in Organizzazione gestionale d'Impresa. OMEGA GRUPPO è un team di esperti specializzato da oltre 25 anni nella semplificazione dell'organizzazione gestionale d'impresa. L'esperienza maturata sulle 500 installazioni portate a termine con successo, l'aiuto dato alle imprese ad organizzare i processi aziendali, ha consentito ad Omega Gruppo di sviluppare diverse soluzioni verticali. In particolare per il settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni settoriali: automatica listini ANGAISA; integrazione ai servizi IdroBOX ed IdroEDI forniti da IDROLAB; codifica trasparente ed indipendente dal codice interno; collegamento Immagini e schede tecniche di prodotto; articoli sostitutivi ed obsoleti; integrazione piattaforma e-commerce B2B ANGAISA; configuratore delle regole commerciali; franchigia; vendita al banco; gestione Self Service; analisi redditività e marginalità; gestione magazzino a partite, scelta, tono e calibro; prevenzione a capitolì; gestione ed analisi cantieri e commesse; logistica RFQ in accettazione e spedizione; mappatura del magazzino; gestione strategica delle scorte; gestione noleggi; Analisi Finanziaria; analisi dei dati Multidimensionale; gestione della forza vendite con iPad. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GRUPPO.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Corso di vendita METAFORMAZIONE. Quote iscrizione agevolate per i soci ANGAISA.



Verona: 21 settembre, 19 ottobre, 23 novembre 2015.

Segnaliamo a tutti i soci ANGAISA che a settembre partirà un corso di vendita a Verona ("L'eccellenza nella vendita: pensieri, parole e azioni"), tenuto da META Formazione, gruppo di professionisti e

consulenti di formazione che da 20 anni, nelle più diverse realtà produttive, commerciali, associative e di servizi aiutano le persone ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità, a rendere più efficaci i loro comportamenti, a gestire proattivamente se stessi e gli altri, a utilizzare al meglio le risorse disponibili. Il corso avrà una durata complessiva di tre giorni e per le aziende associate è prevista una quota di iscrizione ridotta: **1.000 euro + IVA** anziché 1.200 + IVA. Le date previste per il corso sono le seguenti:

- prima giornata: lunedì 21 settembre 2015;
- seconda giornata: lunedì 19 ottobre 2015;
- terza giornata: lunedì 23 novembre 2015.

Per maggiori informazioni:

<http://www.metaformazione.it/interazioni/dali/V1s.htm>

Email formazione@angaisa.it.

Valutazione della logistica di Magazzino.



Jungheinrich Italiana. Iniziativa gratuita riservata ai Soci ANGAISA.

A partire da Settembre, Jungheinrich Italiana propone ai Soci distributori ANGAISA una "VALUTAZIONE DELLA LOGISTICA DI MAGAZZINO". L'iniziativa, del tutto GRATUITA, è volta a fotografare lo stato attuale della logistica, delle varie aziende che aderiranno, e ad elaborare un documento in cui verranno riportate l'analisi dei dati raccolti ed eventuali proposte di miglioramento da implementare, sia in ambito di prodotti che di servizi, per migliorare l'efficienza dei propri magazzini. Oggi Jungheinrich Italiana è in grado di offrire prodotti e servizi per l'intralogistica a 360°, dal carrello elevatore alle scaffalature, dai contratti di assistenza ai sistemi gestionali per il magazzino. Il tutto tramite la propria struttura diretta presente sul territorio italiano. Per maggiori info: numero verde 800-36848 - E-mail promozioni@jungheinrich.it.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

